



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), avv. Camillo Tatzzi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 5 aprile 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti della licenziata Maria Grazia Bisazza (licenza uff. gara n. 305141).

Fatto

Con atto del 27.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo la sig.a Maria Grazia Bisazza, ufficiale di gara, per violazione degli art. 7 bis e 7 ter, lett. a) ed e) del R.N.S., per avere postato su Facebook espressioni lesive della reputazione del C.N.S, Vincenzo Crescimanno con riferimento a decisione da lui presa nell'esercizio delle funzioni di giudice unico del I° Rally delle Madonie (18/19 aprile 2015).

Intimata per l'udienza del 5.4.2015, la sig.a Bisazza non è comparsa. Il Procuratore Federale ha concluso per la affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpata, con applicazione della sospensione delle licenze sportive per giorni 45.

Motivi della decisione

L'incolpata è stata ritualmente intimata. Essendo, infatti, risultata irreperibile all'indirizzo dichiarato ai fini della licenza sportiva (come da annotazione dell'ufficiale postale, di mancato ricevimento della raccomandata), l'atto di contestazione/convocazione per l'udienza è stato depositato presso la Segreteria di questo Giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 bis lett. A1) e 169 lett. C) R.N.S.

La vicenda disciplinare ha tratto origine dalla decisione assunta dal giudice unico Vincenzo Crescimanno di non sanzionare con provvedimento di esclusione il comportamento di un equipaggio; e dalle critiche che al riguardo sono state espresse su Facebook da taluni, che avrebbero gradito un diverso provvedimento. Intervenendo su Facebook, la sig.a Bisazza il 21.4.2015 ha postato il messaggio: "Bla bla bla ma la smettete io so per certo che partiranno delle relazioni visto che il giudice unico non è stato capace di far nulla ... tempo al tempo e vi darò risposta!".

Sembra al Collegio che il fatto integri la violazione contestata; ma che la sua offensività sia adeguatamente sanzionabile con la sola ammonizione.

E' vero, infatti, che l'affermazione "non è stato capace di far nulla" è oggettivamente lesiva della reputazione e della dignità dell'ufficiale di gara; e che aveva nella specie specifico riferimento al modo in cui questo aveva in concreto esercitato le sue funzioni. E' vero che il dovere di rispettare la reputazione e la dignità dei soggetti operanti nell'ordinamento sportivo, comune a tutti i licenziati, è più intenso per coloro che, come la sig.a Bisazza, hanno qualifica di ufficiali di gara. E', però, da rilevare che la frase postata dall'incolpata su Facebook, se pure di aperta adesione alle critiche da altri formulate e rafforzata dalle parole "non è stato capace di far nulla", avevano il chiaro intento di porre fine al chiacchiericcio informatico ("Bla bla bla ma la smettete ...").

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara la licenziata Maria Grazia Bisazza (licenza n. 305141) responsabile della violazione ascrittale e le applica la sanzione dell'ammonizione.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)